



COMUNE DI VERRETTO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6 DEL 30/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Luigino Polin - Presidente	Sì
2. Stefano Rovati - Vice Sindaco	Sì
3. Giovanni Reali - Consigliere	Sì
4. Cristina Patroni - Consigliere	No
5. Roberto Antonuccio - Consigliere	No
6. Giuseppa Gangemi - Consigliere	No
7. Stefano Milani - Consigliere	No
8. Mauro Gandini - Consigliere	Sì
9. Pierangelo Cavallotti - Consigliere	Sì
10. Andrea Cavallotti - Consigliere	No
11. Angelo Marco Secchi - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Roberto Bariani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Luigino Polin** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con D.L. 30/12/2016 n. 244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale s.n. 304/2016, è stato disposto il differimento al 30 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29/03/2016 n. 19 con cui sono state approvate le aliquote della IMU per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 42 L. 11 dicembre 2016 n. 232, con cui è stato prorogato, come già avvenuto per l'anno 2016, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente riconfermare le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18/4/2016 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2016 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta approvate, il gettito IMU stimato per l'anno 2017 ammonta a € 95.000,00;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 riconfermando le medesime approvate con deliberazione di C.C. del 29/03/2016 n. 19 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di riconfermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 come di seguito indicato:

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	4,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,5 per mille , con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	8 per mille
Altri fabbricati	9,5 per mille
Terreni agricoli ed incolti	9,5 per mille

3) di determinare per l'anno 2017 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Luigino Polin

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Roberto Bariani
